

COMUNE DI PRAIANO
Provincia di Salerno

CIMITERO COMUNALE
Servizi Cimiteriali
TRIENNIO 2009 – 2012

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La ditta aggiudicataria dei servizi di seppellimento, di custodia e di manutenzione dei cimiteri di:

dovrà provvedere ad eseguire i seguenti interventi:

1. operazioni di inumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie;
2. operazioni di tumulazioni ed estumulazioni in loculo comunale ed in tomba privata;
3. manutenzione ordinaria del verde cimiteriale ivi compresa la potatura degli alberi in ambito cimiteriale e lungo i viali di accesso;
4. sfalcio erba in ambito cimiteriale, aree esterne di pertinenza e lungo i viali di accesso, allorquando lo stesso si renda necessario o comunque su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
5. raccolta e svuotamento giornaliero, degli appositi contenitori, dei rifiuti cimiteriali, compresa pulizia attorno ai cassonetti stessi;
6. collaborazione con gli Uffici Comunali per il censimento delle sepolture e delle inumazioni;
7. programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e sistemazioni varie richieste per la migliore funzionalità dei servizi;
8. apertura e chiusura del cimitero secondo gli orari fissati con apposito atto dell'Amministrazione Comunale;
9. chiusura dei locali interni (chiesa, ripostigli e servizi igienici);
10. tenuta registro delle sepolture in doppio esemplare;
11. pulizia e disinfestazione dei servizi igienici;
12. servizio di allaccio temporaneo di lampade votive in occasione della Commemorazione dei defunti, da eseguirsi secondo le seguenti modalità:
 - il servizio lampade votive occasionali si estrinseca nella fornitura in opera completa di allacciamento e manutenzione;
 - il servizio di lampade votive occasionali dovrà essere fornito nei giorni compresi tra il 28 ottobre ed il 10 novembre;
 - l'accensione delle lampade votive occasionali dovrà avere la seguente durata giornaliera: dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
 - la fornitura di lampade votive occasionali (croci da 6 e 12 lampadine da 12 W) sarà completamente a carico del Comune di Praiano. L'Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula del contratto d'appalto consegnerà all'impresa aggiudicataria il materiale attualmente di proprietà del Comune di Praiano, che sarà riconsegnato all'ente al termine dell'appalto. Delle descritte operazioni si dovrà redigere apposito verbale;
 - al fine di assicurare il corretto funzionamento del servizio di allaccio temporaneo di lampade votive in occasione della commemorazione dei defunti, l'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare, entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, per iscritto, al Responsabile del Servizio LL.PP. –

- Manutenzione, eventuale materiale occorrente a dare il servizio compiuto a regola d'arte;
- la fornitura straordinaria di energia elettrica sarà a carico del Comune di Praiano.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dal primo giorno del mese seguente l'aggiudicazione del servizio. La stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare per ulteriori 3 (tre) anni i servizi oggetto del presente appalto ricorrendo alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o in ogni modo il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, per pubblico interesse l'Impresa Appaltatrice uscente è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova Impresa alle stesse condizioni della gestione cessata.

La proroga verrà in ogni caso deliberata dalla Stazione Appaltante mediante adozione di apposito atto a firma del Responsabile competente, puntualmente motivato e legittimato e non potrà in nessun caso essere maggiore dell'importo previsto per l'applicazione delle soglie comunitarie in materia di servizi.

ART. 3 – REQUISITI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta, al momento della stipula del contratto, oltre a possedere la documentazione prevista per la partecipazione all'Asta Pubblica, dovrà dimostrare di essere perfettamente in regola nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi per tutto il periodo di espletamento del servizio.

Inoltre, la ditta, dovrà presentare idonea certificazione di non interdizione antimafia, rilasciata dalla Prefettura (UTG) competente.

ART. 4 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Vista la particolarità del servizio è vietato alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare il servizio di cui al presente Capitolato sotto comminatoria della immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Appaltante.

ART. 5 – DOMICILIO DELL'APPALTATRICE

Per tutti gli effetti del contratto di cui al presente Capitolato l'appaltatore elegge il domicilio nel Comune di Praiano e tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto stesso saranno effettuati a mezzo del Messo Comunale o con raccomandata postale A.R..

L'appaltatore è inoltre tenuto a comunicare, per iscritto, all'Amministrazione Comunale il nominativo ed i recapiti telefonici, e-

mail e fax del responsabile o dei responsabili del servizio ai quali poter fare riferimento in caso di necessità.

ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutti gli interventi della ditta appaltatrice verranno effettuati nel rispetto del Regolamento Nazionale di cui al D.P.R. 10.09.1990 n° 285, del regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Praiano e del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934 n° 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 – MEZZI DI SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad impiegare tutte le attrezzature, automezzi e mezzi meccanici necessari per ogni tipo di intervento cimiteriale previsto nel presente Capitolato.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Eventuali rotture delle attrezzature dovranno essere pagate interamente dalla ditta appaltatrice.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative infortunistiche vigenti sia in Italia che nella UE. Sarà obbligatorio collegare tutte le attrezzature in modo da garantire una perfetta messa a terra come previsto dalle normative CEI.

Su tutte le attrezzature di proprietà dell'impresa dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della ditta stessa. La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.

Sono a suo carico le spese di assicurazione, bolli, manutenzione, funzionamento, ecc..., dei mezzi ed automezzi impiegati.

ART. 8 – INTERVENTI NON PREVISTI

Eventuali interventi della ditta appaltatrice per operazioni non previste nel presente Capitolato dovranno avvenire su richiesta scritta del Comune di Praiano.

ART. 9 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto sarà quello risultante dall'applicazione del prezzo annuo offerto dalla ditta aggiudicatrice in sede di Pubblico Incanto moltiplicato per i tre anni di servizio, il cui importo a base d'asta ammonterà a complessivi € 85.500,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 855,00 e IVA.

Con il corrispettivo anzidetto, la ditta appaltatrice si deve intendere compensata di qualsiasi suo avere per il cui servizio reso senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi per tutto il periodo di durata del contratto.

ART. 10 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 9 avverrà su presentazione di regolari fatture pari ad una rata bimestrale posticipata su emissione di ordinativo di pagamento da parte del competente Ufficio di Ragioneria Comunale.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice deve usare, nella condizione del servizio, la massima diligenza e responsabilità.

La ditta si obbliga, con la firma del contratto, a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione che possa essere a questa intenta da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

E' fatto obbligo all'appaltatore di segnalare immediatamente al Comune, quelle circostanze e fatti i quali possono compromettere il regolare svolgimento del servizio.

L'appaltatore risponderà personalmente dei danni alle persone e alle cose qualunque sia la causa e la natura, rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni stessi comunque arrecati.

ART. 12 – PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio direttamente con proprio personale, impegnandosi ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle Imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

ART. 13 – GARANZIE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

Il Servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale. Come tale, per nessuna ragione, potrà essere sospeso od abbandonato, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di scioperi generali o di categoria, l'impresa è tenuta a darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque a rispettare le norme inerenti i servizi di pubblica utilità essenziali.

ART. 14 – RESPONSABILITA' PER DANNI ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L' Affidatario è obbligato a costituire apposita polizza fideiussoria oltre a quelle stabilite a titolo cauzionale indicate successivamente, al fine di garantire il Committente dal rischio di danni di forza maggiore e incendi e di responsabilità Civile con massimale minimo di € 1.500.000,00 (dicansi Euro unmilione cinquecentomila/00) per il periodo di durata del contratto.

L' affidatario sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed agli stabili, mobili, attrezzi sia di proprietà comunale che di altri enti o privati, tenendo sollevato il Comune anche rispetto ai terzi.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro o sulla polizza assicurativa per danni di cui al presente articolo.

ART. 15 – ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVENZIONE INFORTUNI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, riguardanti il personale dipendente, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è solo responsabile, anche in deroga alle norme, che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore dovrà produrre all'atto della stipula del contratto il Piano di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare al rispetto del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, e di assolvere gli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenza e previdenza sociale in base alle leggi e contratti collettivi, nonchè al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei lavori e l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi.

ART. 16 – CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune provvede alla vigilanza e controllo del servizio appaltato a mezzo dei propri uffici, ciascuno per quanto di competenza.

ART. 17 – PENALITA'

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione della penalità di € 300,00 (trecento) con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale.

In caso di recidiva le infrazioni di lievi entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure, a giudizio della Giunta Municipale.

Per le inadempienze più gravi, ove vi si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dal Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale.

Si conviene che l'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti, da notificarsi sempre in forma amministrativa.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità, verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata da liquidare del canone d'appalto o avvalendosi della cauzione.

ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIENZE

In caso di gravi inadempienze accertate dall'Amministrazione Comunale, si farà luogo alla risoluzione del contratto.

Le gravi inadempienze sono riferite alla mancata esecuzione degli interventi previsti dall'art. 1 del presente Capitolato.

Il contratto per il motivo anzidetto potrà essere risolto in qualsiasi momento, con la corresponsione alla ditta appaltatrice di tanti centesimi del compenso pattuito quanti sono i giorni del mese in corso fino alla data della risoluzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, detratta l'eventuale pena pecuniaria di € 100,00 (cento), per ogni giorno di servizio non prestato od eseguito senza la necessaria cura o tempestività e le altre eventuali spese per l'effettuazione dei servizi da parte di altra ditta.

ART. 19 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla gara di appalto di cui al presente Capitolato, ogni ditta partecipante dovrà costituire una POLIZZA CAUZIONALE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo a base di gara tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, il tutto con le stesse modalità e caratteristiche di quelle previste dal D.lgs. 12/4/2006 n.163.

Tale polizza, sarà direttamente incamerata dal Committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo da parte del Committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'Affidatario, dovrà costituire una cauzione a titolo

definitivo pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto dell'appalto aggiudicato.

Tale cauzione potrà essere costituita in forma di fidejussione da costituire a norma di legge con una delle seguenti modalità:

a) fideiussione bancaria;

b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:

1. l'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;

2. la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata dell'appalto, fatte salve particolari disposizioni di legge, e verrà restituito dal Committente solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti.

L'appaltatore inoltre è tenuto alla presentazione della polizza di cui al precedente articolo 14 quale garanzia per danni a terzi.

Le garanzie di cui al presente articolo, da rilasciarsi con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell'amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del servizio e dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

ART. 20 – REVISIONE PREZZI

Il singolo prezzo di contratto offerto riferito all'intero periodo dell'appalto oltre alle proroghe che concederà l'Amministrazione comunale nei limiti di legge, non sono soggetti a revisione prezzi.

ART. 21 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa. L'appaltatore assume a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio comunque derivategli, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.